



TECNO S.p.A. Società Benefit

**PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE
HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI TECNO S.p.A. SOCIETÀ
BENEFIT AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT GROWTH MILAN
E DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014**



Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 giugno 2025

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

1. Premesse

- 1.1. La presente *“Procedura relativa alla tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014”* (**“Procedura”**) è adottata da Tecno S.p.A. Società Benefit (la **“Società”** o **“Tecno”** o l’**“Emittente”**) ai sensi del combinato disposto degli articoli 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (**“Regolamento Emittenti EGM”**) e dell’articolo 18 del Regolamento (UE) 596/2014, come successivamente modificato ed integrato, (**“Regolamento 596/2014”** o **“Regolamento MAR”**) nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 1210/2022 (il **“Regolamento 1210/2022”**)
- 1.2. In particolare, in vista dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie (**“Azioni”**) della Società sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (**“EGM”**) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**“Borsa Italiana”**) il Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 giugno 2025 ha approvato la presente Procedura. L’Amministratore Delegato *pro tempore* in carica è stato autorizzato ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari, ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana, anche a seguito dell’integrazione o modificazione della normativa *pro tempore* applicabile.
- 1.3. La Procedura è volta, *inter alia*, a disciplinare la gestione, la tenuta e l’aggiornamento del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, come di seguito definite, (il **“Registro”** o **“Registro Insider”**).
- 1.4. La presente Procedura: (a) dovrà essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, *pro tempore* applicabile nonché tenuto conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza e dell’ESMA (*European Securities and Markets Authority*); (b) è stata trasmessa agli organi della Società e di tutte le sue Controllate (come di seguito definite) anche per garantire omogeneità di condotta e vale altresì come istruzione a queste ultime impartita; ed (c) è pubblicata sul, e scaricabile dal, sito internet della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina *“Governance/Documenti”*.
- 1.5. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa *price sensitive* e di altre informazioni societarie previste dal Regolamento EGM e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 1.6. L’osservanza delle regole previste dalla Procedura non esonera i destinatari della stessa dall’obbligo di rispettare le norme europee e nazionali, anche regolamentari, *pro tempore* applicabili in materia. Pertanto, la conoscenza del contenuto della presente Procedura non può intendersi come sostitutiva dell’integrale conoscenza della normativa applicabile in materia, cui necessariamente si rimanda.

- 1.7. La presente Procedura deve essere letta congiuntamente alla “*Procedura per la gestione e comunicazione di informazioni privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del Regolamento (UE) 596/2014*” disponibile sul sito internet della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina “*Governance/Documenti*”.

2. Definizioni e Allegati

- 2.1. In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno qui di seguito indicato fermo restando che i termini e le espressioni definite al maschile includeranno anche eventuali espressioni al femminile e che i termini e le espressioni definite al singolare si intenderanno definite anche al plurale:

“**Amministratore Delegato**” indica l’amministratore delegato della Società *pro tempore* in carica.

“**Autorità competente**” indica l’autorità competente come identificata dall’articolo 22 del Regolamento MAR.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società *pro tempore* in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“**Comunicazione di Aggiornamento**” indica la comunicazione di aggiornamento dei dati relativi a un iscritto nel Registro da inviarsi allo stesso a seguito di ciascun aggiornamento che lo riguardi di tale registro della quale sub **Allegato B** è fornito un modello.

“**Comunicazione di Cancellazione**” indica la comunicazione di cancellazione dal Registro da inviarsi a un iscritto a seguito della relativa cancellazione da tale registro della quale sub **Allegato C** è fornito un modello.

“**Comunicazione di Iscrizione**” indica la comunicazione di iscrizione nel Registro da inviarsi a ciascun iscritto a seguito della relativa iscrizione in tale registro della quale sub **Allegato A** è fornito un modello.

“**Controllate**” indica le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**ESMA**” indica la *European Securities and Markets Authority*.

“**Gruppo Tecno**” o il “**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Informazione Privilegiata**” indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 596/2014 *pro tempore* applicabile.

“**Preposto**” indica il *Chief Financial Officer* della Società *pro tempore* in carica;

“**Provider Esterno**” indica un soggetto esterno al Gruppo di cui la Società potrà avvalersi per la tenuta del Registro.

2.2. Formano parte integrante della presente Procedura i seguenti allegati:

- Allegato A: modello Comunicazione di Iscrizione;
- Allegato B: modello Comunicazione di Aggiornamento;
- Allegato C: modello Comunicazione di Cancellazione.

3. Struttura

3.1. Il Registro è redatto in conformità al Regolamento 1210/2022 ed è strutturato in un’unica sezione in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso alle Informazioni Privilegiate quali i Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti).

3.2. Il Registro deve riportare le seguenti informazioni:

- a) la data e l’ora di creazione del Registro;
- b) la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento;
- c) la data di trasmissione all’Autorità competente, ove del caso;
- d) il nome, il cognome e il cognome di nascita (se diverso) del Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
- e) i numeri di telefono professionale del Soggetto Rilevante, come di seguito definito, (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile);
- f) il nome e l’indirizzo della società del Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
- g) la funzione e il motivo dell’accesso a Informazioni Privilegiate;
- h) la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante (come di seguito definito) ha ottenuto l’accesso regolare alle Informazioni Privilegiate;
- i) la data e l’ora in cui il Soggetto Rilevante (come di seguito definito) ha cessato di avere accesso regolare a Informazioni Privilegiate;
- j) il numero di identificazione nazionale (e.g., codice fiscale) del Soggetto Rilevante (come di seguito definito), se applicabile;

- k) data di nascita del Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
 - l) l'indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato) del Soggetto Rilevante (come di seguito definito);
 - m) i numeri di telefono privati (casa e cellulare personale) del Soggetto Rilevante (come di seguito definito).
- 3.3. Il Registro deve essere: (i) tenuto in formato elettronico, (ii) protetto da adeguati sistemi di sicurezza, filtri e credenziali di accesso nonché (iv) redatto ed aggiornato in conformità a quanto di cui al Regolamento 1210/2022 e con modalità che consentano l'estrazione e stampa dei dati contenuti nello stesso.
- 3.4. Il Registro deve garantire:
- la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso al Registro sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione in conformità alla presente Procedura;
 - l'esattezza delle informazioni riportate;
 - l'accesso ed il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

4. Conservazione, aggiornamento e trasmissione del Registro

- 4.1. Il Registro è unico per il Gruppo ed è tenuto dal Preposto fermo restando che la Società potrà decidere di avvalersi del Provider Esterno per l'istituzione e la tenuta del Registro, in ogni caso sotto la piena responsabilità della Società e fermo restando altresì che la Società dovrà sempre conservare il diritto di accesso al Registro.
- 4.2. Fermi restando i poteri delle Autorità competenti, l'accesso al Registro è riservato al Preposto e all'Amministratore Delegato e, ove nominato, al Provider Esterno.
- 4.3. Il Registro deve essere aggiornato tempestivamente senza indugio dal Preposto aggiungendo la data e l'ora dell'aggiornamento in questione, qualora:
- a) cambi la ragione per cui la persona è iscritta nel Registro Insider;
 - b) una nuova persona debba essere iscritta nel Registro Insider in quanto ha accesso regolare a Informazioni Privilegiate;
 - c) una persona iscritta nel Registro Insider non abbia più accesso regolare a Informazioni Privilegiate, precisando la data a decorrere dalla quale l'accesso non ha più luogo.

- 4.4. Gli elenchi delle persone iscritte nel Registro devono essere conservati per almeno i cinque anni successivi alla cancellazione o all'aggiornamento delle relative iscrizioni.
- 4.5. Il Registro dovrà essere trasmesso, non appena possibile, all'Autorità competente ove da quest'ultima richiesto. A seguito di tale richiesta, la Società, a mezzo del Preposto, è tenuta a trasmettere a tale autorità il Registro Insider, seguendo le eventuali ulteriori indicazioni presenti nella richiesta.

5. Soggetti Rilavanti

- 5.1. Il Registro deve contenere l'elenco aggiornato di tutti coloro che, in ragione della funzione che svolgono o della posizione che occupano presso la Società e/o le Controllate, abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate quali, ad esempio (i **"Soggetti Rilevanti"**):
 - a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
 - b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e/o il Gruppo e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società e/o del Gruppo; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società e/o il Gruppo;
 - c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una Controllata;
 - d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o delle Controllate, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società e/o delle Controllate;
 - e) qualsiasi persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti a), b) e c), quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

6. Comunicazioni ai Soggetti Rilevanti iscritti nel Registro ed obblighi dei Soggetti Rilevanti

- 6.1. Una volta effettuata l'iscrizione nel Registro, il Preposto informa gli iscritti, mediante invio della Comunicazione di Iscrizione: (i) della loro iscrizione nel Registro (ii) degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'avere accesso a Informazioni Privilegiate

nonché (iii) delle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

- 6.2. Il Preposto informa altresì gli stessi iscritti di ogni modifica successiva mediante invio della Comunicazione di Aggiornamento o della cancellazione dal Registro mediante invio della Comunicazione di Cancellazione.
- 6.3. Dette comunicazioni dovranno essere effettuate, entro tre giorni lavorativi da quello in cui si è dato corso all'iscrizione, all'aggiornamento o alla cancellazione dal Registro, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata a/r (anche a mani).
- 6.4. Le persone iscritte nel Registro sono tenute a: (a) restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura e le ulteriori comunicazioni ricevute in conformità alla stessa, accettandone integralmente i contenuti e (b) ottemperare alle disposizioni in esse contenute.
- 6.5. Il Preposto inoltre provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità sopra indicate.
- 6.6. Il Preposto è tenuto a conservare per almeno cinque anni su supporto duraturo copia delle comunicazioni *ut supra* trasmesse e ricevute per garantire la prova e la tracciabilità dell'avvenuto adempimento dei suddetti obblighi informativi.
- 6.7. Il Preposto è inoltre tenuto a consegnare agli iscritti al Registro che ne facciano richiesta copia cartacea delle informazioni che li riguardino contenute nel Registro.
- 6.8. Le comunicazioni al Preposto da effettuarsi ai sensi e per gli effetti della presente Procedura, salvo quivi diversamente indicato, sono dirette all'attenzione dello stesso come segue: (i) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Tecno S.p.A. SB, Riviera di Chiaia 270, (80121) Napoli, anticipata via posta elettronica all'indirizzo: preposto@tecno-group.eu; o (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: preposto.tecnospa@pec.it o (iii) a mezzo raccomandata a mani.

7. Trattamento dei dati personali

- 7.1. Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. Tali persone sono, pertanto, informate ai sensi della presente Procedura, dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, di quanto segue:
 - a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e della presente Procedura;
 - b) conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

- c) essendo il trattamento di dati prescritto da norme di legge, non è necessario raccogliere il consenso dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;
- d) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- e) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle applicabili disposizioni in materia civilistica e fiscale;
- f) l'articolo 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce diritti ai Soggetti Rilevanti (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sottoindicato;
- g) che il titolare dei dati è Tecno S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 270, ed il responsabile del trattamento è il Preposto, raggiungibile al predetto indirizzo ovvero via e.mail scrivendo agli indirizzi di posta elettronica e posta elettronica certificata indicati nella Procedura.

8. Violazioni e sanzioni

- 8.1. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.
- 8.2. Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'EGM e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell'ammissione presso l'EGM e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
- 8.3. L'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (artt. 184, 185 ss. TUF) e amministrativa (artt. 187-bis, 187-ter e ss. TUF) nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti.
- 8.4. Qualora, a causa del mancato rispetto da parte di qualsiasi dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento EGM, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili, per essere tenuta manlevata e indenne, nella massima misura permessa dalla

legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

- 8.5. Fermo restando quanto di cui sub lettera (b) del successivo paragrafo, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
- 8.6. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura: (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative; (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale; (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio delle sanzioni penali e amministrative.

9. Rinvio

- 9.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.

10. Entrata in vigore

La Procedura entra in vigore con effetto dalla data di presentazione a Borsa Italiana della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni della Società sull'EGM.

Allegato A

Modello Comunicazione di Iscrizione

[Luogo e data]

Gentile Sig./Sig.ra _____,

la scrivente Tecno S.p.A. Società Benefit ("**Tecno**" o la "**Società**"), in ottemperanza a quanto previsto dalla "*Procedura per la gestione e la comunicazione di Informazioni Privilegiate e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*" ("**Procedura**") adottata dalla Società ha provveduto ad istituire il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate - come definite dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - (il "**Registro**").

I termini in lettera maiuscola di cui alla presente comunicazione hanno il medesimo significato dei corrispondenti termini di cui alla Procedura qui allegata sub **Allegato A** ed altresì disponibile sul Sito della Società alla pagina "*Governance/Documents*".

Con la presente la informiamo dell'avvenuta iscrizione dei Suoi dati personali nel Registro per il seguente motivo [●].

Ricordiamo che i possessori di Informazioni Privilegiate debbono attenersi alle prescrizioni della Procedura.

Le segnaliamo che, con riferimento alle Informazioni Privilegiate in Suo possesso, le stesse (i) dovranno essere utilizzate solo per le ragioni strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario e tempestivamente archiviate non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale dette informazioni privilegiate sono state acquisite; (ii) dovranno essere trattate in conformità alla "*Procedura per la gestione e comunicazione di informazioni privilegiate di Tecno S.p.A. Società Benefit*" disponibile sul Sito della Società: www.tecno-group.eu, alla pagina "*Governance/Documents*"; (iii) dovranno essere conservate con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle informazioni privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle rispettive funzioni e attività.

Ricordiamo inoltre che è vietato comunicare con qualsiasi mezzo ad altri le informazioni riservate, incluse le Informazioni Privilegiate, se non è indispensabile nell'ambito del normale

esercizio dell'occupazione, professione o funzione e i destinatari delle informazioni siano vincolati da un obbligo di riservatezza.

Qualora Lei comunicasse, anche involontariamente, le informazioni a terzi (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) dovrà informare immediatamente il Preposto.

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per qualsiasi comunicazione da parte Sua alla Società, in particolare di variazione e/o integrazione dei Suoi dati personali riportati in calce alla presente, La preghiamo di rivolgersi al Preposto secondo le modalità ed ai recapiti di cui all'articolo 6, paragrafo 6.8, della Procedura.

La preghiamo di completare le informazioni riportate in calce alla presente e restituire al Preposto in risposta alla presente per presa visione e accettazione della stessa nonché della Procedura entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della presente.

Le ricordiamo infine che, in caso di diffusione o utilizzo non autorizzato di Informazioni Privilegiate, troveranno applicazione le sanzioni, penali ed amministrative, previste dalla normativa applicabile, ferma comunque la possibilità per la Società stessa di rivalersi per ogni danno derivante dalla violazione degli obblighi sopra citati. Una sintesi delle sanzioni applicabili alla data della presente in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate è contenuta sub **Allegato B** alla presente comunicazione.

* * *

La informiamo che per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare Suoi dati personali, Lei è pertanto informato ai sensi della presente, della Procedura, dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, di quanto segue:

- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e della presente Procedura;
- b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- c) essendo il trattamento di dati prescritto da norme di legge, non è necessario raccogliere il consenso dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Associate;

- d) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
- e) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle applicabili disposizioni in materia civilistica e fiscale;
- f) l'articolo 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce diritti ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Associate (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sottoindicato;
- g) che il titolare dei dati è Tecno S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 270, ed il responsabile del trattamento è il Preposto, raggiungibile al predetto indirizzo ovvero scrivendo via e-mail o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: e.mail preposto@tecno-group.eu o PEC preposto.tecnospa@pec.it.

* * *

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Preposto

Allegato A

[PROCEDURA DA INSERIRE]

Allegato B

Sintesi delle sanzioni applicabili in caso di compimento degli illeciti di abuso di Informazioni Privilegiate, manipolazione del mercato e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate

Regolamento 596/2014

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
 - a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
 - b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra

persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e

b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure

b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione agli ordini legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure

b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica

di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4.

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure

ii) fissi, o è probabile che fissi, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che conclude un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta dimostri che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una prassi di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) la conclusione di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonee a fornire, indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che fissino, o che è probabile che fissino, il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;

b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;

c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:

i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;

ii) rende più difficile per gli altri partecipanti al mercato individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche inserendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure

iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare inserendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;

d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;

e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specifichino gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Testo Unico della Finanza

Sanzioni Penali

Articolo 184

(Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate)

1. E' punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti

finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

Articolo 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. 1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le

qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Articolo 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale¹²⁵⁵. Articolo 187 (Confisca) 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Sanzioni Amministrative

Articolo 187-bis

(Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. ...omissis... 3. ...omissis... 4. ...omissis...
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Articolo 187-ter

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.
2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis , comma 5.
3. ...omissis...
4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. ...omissis... 6. ...omissis... 7. ...omissis...

Articolo 187-ter.1

(Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014)

1. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una società, in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.

5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.

6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, può applicare una o più delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.

9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca di cui all'articolo 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative: a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle; b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. 11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa: a) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso

fondi pensione; b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate; c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico; d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a) 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).

2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni¹²⁷⁵. 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni¹²⁷⁷.

Articolo 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014¹²⁷⁸: a)

da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Articolo 187-sexies

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Articolo 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.

2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

3. ...*omissis*...

4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.

5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.

6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.

6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta. Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-

bis. 8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

* * *

Informazioni anagrafiche da compilare a cura del ricevente:

Data di nascita:

Codice fiscale:

Numeri di telefono professionali (diretto e mobile):

Numeri di telefono privati (casa e mobile):

Indirizzo privato (via, n. civico, CAP, città, stato):

Indirizzo e-mail:

Indirizzo PEC (se disponibile):

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trattamento delle Informazioni Privilegiate e di aver ricevuto adeguata informativa nonché copia integrale della Procedura e di accettarne il contenuto impegnando a rispettarne le prescrizioni

Per presa d'atto ed accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione e nella Procedura.

[Luogo e data]

Nome:

Cognome:

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

Allegato B

Modello Comunicazione di Aggiornamento

[Luogo e data]

Gentile Sig./Sig.ra _____,

la scrivente Tecno S.p.A. Società Benefit (“**Tecno**” o la “**Società**”), in ottemperanza a quanto previsto dalla “*Procedura per la gestione e la comunicazione di Informazioni Privilegiate e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*” (“**Procedura**”) adottata dalla Società ha provveduto ad istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate - come definite dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - (il “**Registro**”).

I termini in lettera maiuscola di cui alla presente comunicazione hanno il medesimo significato dei corrispondenti termini di cui alla Procedura che Le è già stata inviata e che è altresì disponibile sul Sito della Società alla pagina “*Governance/Documenti*”.

Con la presente, facendo seguito a quanto comunicatoLe in data [●], La informiamo con riferimento al Suo inserimento nel Registro i seguenti aggiornamenti [●].

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per qualsiasi comunicazione da parte Sua alla Società, in particolare di variazione e/o integrazione dei Suoi dati personali, La preghiamo di rivolgersi al Preposto secondo le modalità ed ai recapiti di cui all’articolo 6, paragrafo 6.8, della Procedura.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Preposto

* * *

Per presa d’atto ed accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione.

[Luogo e data]

Nome:

Cognome:

Tecno S.p.A. SB

Sede legale: Riviera di Chiaia 270, 80121 - Napoli

C.F., C.F., P.IVA: 08240931215

N. R.E.A.: NA 943077

Capitale sociale sottoscritto e versato euro 50.000,00

www.tecno-group.eu

Allegato C

Modello Comunicazione di Cancellazione

Gentile Sig./Sig.ra _____,

la scrivente Tecno S.p.A. Società Benefit (“**Tecno**” o la “**Società**”), in ottemperanza a quanto previsto dalla “*Procedura per la gestione e la comunicazione di Informazioni Privilegiate e per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate*” (“**Procedura**”) adottata dalla Società ha provveduto ad istituire il registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate - come definite dall’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 - (il “**Registro**”).

I termini in lettera maiuscola di cui alla presente comunicazione hanno il medesimo significato dei corrispondenti termini di cui alla Procedura che Le è già stata inviata e che è altresì disponibile sul Sito della Società alla pagina “*Governance/Documenti*”.

Con la presente La informiamo dell’intervenuta cancellazione – a far data dal [●] - della Sua iscrizione nel Registro per il seguente motivo [●]. I Suoi dati personali oggetto di trattamento saranno cancellati decorsi cinque anni dalla suddetta data d cancellazione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento e per qualsiasi comunicazione da parte Sua alla Società, in particolare di variazione e/o integrazione dei Suoi dati personali riportati in calce alla presente, si prega di scrivere al Preposto.

* * *

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Preposto

* * *

Per presa d’atto ed accettazione di quanto contenuto nella presente comunicazione.

[Luogo e data]

Nome:

Cognome: